

Regolamento relativo l'installazione e l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza (Approvato dal Consiglio di Istituto riunito in data 1 ottobre 2018)

PREMESSA. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato parzialmente all'interno dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, con particolari riguardo a:

- **PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA** - 8 aprile 2010 [1712680] a cura del Garante per la protezione dei dati personali laddove, all'art.4.3 in materia di videosorveglianza si afferma che:
4.3. Istituti scolastici
L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
*4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, **circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.***
4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1. e 4.3.2. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.
- **Vademecum "LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY"** del 7 novembre 2016 a cura del Garante della Privacy: laddove, a pag.27 in materia di videosorveglianza si afferma che:
È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici.
Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l'orario di apertura dell'istituto scolastico. In questo caso, l'angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio.
La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli (vedi i modelli di informativa semplificata predisposti dal Garante e reperibili sul sito www.garanteprivacy.it), visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b. **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c. **"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

- d. **"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e. **"dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f. **"titolare"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g. **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h. **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i. **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l. **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p. **"banca di dati"**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q. **"Garante"**, l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

1. FINALITA'

Il sistema è stato installato a seguito di Delibera n.22 del Consiglio di Istituto del 11 febbraio 2016 adottata con determina dirigenziale n.2135-06-02 del 10 giugno 2018

Il sistema è adottato per le funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative agli edifici scolastici che ospitano l'Istituto, con particolare riguardo a:

- Prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura
- Tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici
- Garantire un adeguato livello di sicurezza alla popolazione scolastica
- Controllare determinate aree esterne al fine di prevenire intrusioni di bulli, disturbatori, vandali, ladri.

L'Istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale docente e ATA nel rispetto di quanto disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet dell'Istituto.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro.

2.1 INDICAZIONI

Le zone oggetto di videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli

2.2 ORARI

Le telecamere entrano in funzione solo in orario in cui non vi sono attività scolastiche o extrascolastiche.

2.3 POSIZIONAMENTO TELECAMERE

Il sistema è composto da n.5 telecamere di tipo fisso, componenti un sistema a circuito chiuso, posizionate nelle aree di accesso, in alcune aree pertinenti e nelle principali aree interne, con l'esclusione delle zone prettamente soggette a privacy (aule e bagni), collegate ad un sistema di registrazione video posto all'interno dell'Istituto.

TELEC.	LUOGO	SEDE
#1	p0 ingresso	Via Timavo
#2	p0 distributori	Via Timavo
#3	p0 uscita sicurezza	Via Timavo
#4	p-1 uscita sicurezza	Via Timavo
#5	p-2 uscita sicurezza	Via Timavo

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola.

Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.

Di norma, le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 2 (due) giorni presso la sala di controllo. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 7 (sette) giorni, ove la capienza del contenitore di registrazione lo consente, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto.

3. RESPONSABILE GESTIONE E TRATTAMENTO IMMAGINI

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si individua la persona del Dirigente Scolastico quale:

- titolare del trattamento dei dati derivati dall'attività di videosorveglianza ;
- responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile designa e nomina, per iscritto, gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo degli impianti e della visione delle registrazioni.

Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile. Gli incaricati vengono autorizzati a:

- accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo,
- utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti,
- visionare le immagini (art. 30 del Codice),

- d) operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Le immagini non potranno essere divulgate in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

4. MISURE DI SICUREZZA E MODALITA' DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. Il sistema di videosorveglianza è in funzione, con registrazione delle immagini, negli orari di chiusura della scuola. Le immagini, registrate in un apposito hard disk in locale sito presso la sala server di via Timavo all'interno di un armadio server apposito chiuso a chiave, vengono mantenute non oltre 48h dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono automaticamente sovrascritte dalle immagini del giorno seguente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'istituto. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. Del Codice).

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Le misure minime di sicurezza devono essere rispettose dei principi che seguono:

- a) L'accesso alle immagini è consentito solo: al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento; per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia; all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione; al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese (in quest'ultimo caso, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.);
- b) tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro;
- c) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- d) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- e) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- f) nel caso di **interventi** derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini. Nel caso il supporto

debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti;

- g) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- h) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

5. ADEMPIMENTI NEI CASI DI ACCERTAMENTI DI ILLECITI E DI INDAGINI DELL'Autorità di Gestione

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai precedenti articoli, l'incaricato, su delega del Responsabile, potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell'Istituto e delle sue pertinenze, fatti qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l'Autorità di P.S., affinché si proceda ai sensi dell'art. 347 C.C.P.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità, solo in presenza di provvedimenti da queste emanati e previa autorizzazione del titolare o del responsabile. Ai sensi e per l'effetto dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003, i dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

6. INFORMATIVA

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire: il D.Lgs. nr.196/2003, le risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, il regolamento generale sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation - GDPR) UE n. 2016/679. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del presente regolamento
- L'affissione all'Albo del presente provvedimento
- In ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere viene affissa un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza e per la prevenzione di furti e atti vandalici (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs n. 196/2003)." I cartelli, collocati anche nelle immediate vicinanze delle telecamere e non necessariamente a contatto con gli impianti, devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno

ART. 7- MODIFICHE REGOLAMENTARI

Gli aggiornamenti del presente regolamento di natura normativa o riguardanti l'ampliamento del sistema di videosorveglianza sono assunti con determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito istituzionale.

Il Segretario
Maria Iannace

Il Presidente
Luca Giunta